

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la legge sul promovimento della meccanizzazione agraria
(sussidiamento dell'acquisto di macchine agricole)

(del 28 settembre 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'applicazione della legge federale del 4 ottobre 1963 concernente l'acquisto individuale di macchine agricole in zona di montagna e l'estensione del sussidiamento ad altri tipi di macchine agricole, ha reso necessaria la modifica del decreto legislativo attualmente in vigore.

Per evitare frequenti revisioni della legislazione cantonale e per una sollecita entrata in vigore delle prescrizioni federali, a differenza dei due precedenti decreti (20 dicembre 1954 e 11 luglio 1958), nel progetto che vi sottoponiamo è stato tralasciato di elencare le macchine da sussidiare. La legge federale del 4 ottobre 1963 prevede che l'acquisto di certe macchine agricole nelle regioni di montagna può essere sussidiato anche a singoli richiedenti quando il loro impiego in comune risulta inopportuno.

Si tratta di una richiesta che gli agricoltori e le organizzazioni agricole hanno presentato per certe macchine, ed in modo particolare per quelle il cui uso è strettamente legato all'andamento atmosferico della stagione.

Con decreto del 13 marzo 1964 il Consiglio federale ha modificato gli articoli 16 cpv. 1 e 2 nonché l'art. 17 cpv. 1 dell'ordinanza generale sull'agricoltura del 21 dicembre 1953 portando il contributo federale al 20 % e aggiungendo all'elenco delle macchine da sussidiare anche i rimorchi a trasmissione (o ad asse propulsore), le piantatrici per patate, le botti spandicolaticcio a pressione, le mietitrebbiatrici e le mungitrici meccaniche (quest'ultime già al beneficio del sussidio cantonale in tutto il territorio del Cantone).

Il decreto del Consiglio federale del 13 marzo 1964 concernente l'acquisto individuale di macchine agricole nelle regioni di montagna, oltre precisare le condizioni che devono essere adempiute per il sussidiamento a singoli richiedenti, estende il sussidiamento anche alle macchine per la fienagione (spandierba, voltafieno, ranghinatori e macchine polivalenti, escluse però le macchine caricafieno e le imballatrici), agli essicatori a ventilazione per il fieno ed agli elevatori (questi nella zona di montagna erano già al beneficio del sussidio cantonale).

Il Consiglio federale può decidere circa l'assegnazione di sussidi per altre macchine.

Nelle « istruzioni » emanate dalla Divisione federale dell'agricoltura il 15 marzo 1964 si precisa che, in linea di massima, possono essere sussidiate soltanto le macchine collaudate dall'Istituto svizzero per la meccanizzazione e la razionalizzazione del lavoro (IMA) o che formarono oggetto di un rapporto speciale. Con ciò l'Autorità federale intende sopprimere certi abusi che si constatano nel commercio delle macchine agricole e facilitare la scelta dei tipi di macchine più confacenti alle necessità dell'agricoltura di montagna.

Con il decreto attualmente in vigore i richiedenti residenti nella zona di pianura potevano beneficiare dei sussidi per l'acquisto di mietitrici, trebbiatrici acquistate in forma consortile, impianti e attrezzature per il trattamento degli alberi

da frutta e per l'irrorazione della vite nelle zone A e B del catasto viticolo, apparecchi a carburo scacciauccelli e mungitrici meccaniche.

Per favorire una migliore attrezzatura delle aziende del piano si prevede di includere nel nuovo regolamento anche il sussidiamento degli acquisti di motofalciatrici, motocoltivatori, trattori monoasse, sarchiatrici speciali per la lavorazione dei vigneti, ranghinatori, impianti per la lotta contro il gelo (con irrigatori), apparecchi per la sterilizzazione dei terricciati, apparecchi per il raffreddamento del latte e macchine spandiletame.

Gli onorevoli deputati al Gran Consiglio, avv. Staffieri e dir. Guscetti, con una mozione presentata anni or sono chiedevano che si estendesse il sussidiamento degli acquisti di motofalciatrici, trattori monoasse e ranghinatori in tutto il Cantone.

La spesa per il sussidiamento delle macchine al piano è, ad eccezione di quella per alcuni tipi di pompe per i trattamenti, totalmente a carico del Cantone. La maggior spesa annuale si stima in circa Fr. 150.000,—. Introducendo tuttavia un limite alla somma massima sussidiabile per alcune macchine, e in particolare per i trattori, al piano e in montagna, come alle istruzioni federali, sarà dato di ricuperare, sulla spesa annua complessiva, un importo di ca. Fr. 50.000,—.

La ripartizione in % dei sussidi per categorie di macchine sussidiate dal 1956 al 1964 è la seguente :

— trattori a 4 ruote	43,35 %
— trattori monoasse	6,85 %
— motofalciatrici	24,80 %
— motocoltivatori	3,17 %
— aratri	0,73 %
— argani	2,54 %
— pompe per colaticcio	2,64 %
— montafieno	3,54 %
— spandiletame	3,76 %
— mungitrici meccaniche	3,93 %
— resto delle macchine	4,69 %

A dieci anni di distanza dall'entrata in vigore del primo decreto concernente il sussidiamento della meccanizzazione agraria si può affermare che, in genere, gli agricoltori di montagna, dando seguito ai consigli e alle istruzioni del Servizio macchine del Dipartimento e del Servizio della consulenza aziendale, hanno provveduto a meccanizzare l'azienda in modo adeguato.

In molti casi, la meccanizzazione ha eliminato sistemi tradizionali, ha risparmiato mano d'opera, ha mantenuto fedeli alla terra giovani agricoltori e ha potenziato le colture.

Nel progetto di decreto legislativo abbiamo tuttavia previsto, in deroga alla situazione attuale, il limite al sussidiamento riferito a un reddito imponibile di Fr. 20.000,— così come alle norme federali. Questo limite sembra peraltro giustificato in relazione alle condizioni dell'agricoltura cantonale.

La percentuale del sussidio sarà scalare in proporzione inversa al reddito del richiedente, come previsto sin qui. Il criterio sarà codificato nel Regolamento di applicazione.

A titolo indicativo, rileviamo che nel periodo 1960-1964 i sussidi complessivi versati assommano a Fr. 1.775.000,—, con una media annua di Fr. 355.000,—.

A carico del Cantone, dedotti i sussidi federali in Fr. 237.000,—, l'onere complessivo è stato di Fr. 1.538.000,—, e cioè con una media annua di Fr. 307.000,—.

Riteniamo, con quanto precede, di avere illustrato, almeno nelle sue norme essenziali, il disegno legislativo che vi invitiamo a voler approvare.

Vogliate gradire, onorevoli signori-Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
G. Beati

Disegno di

LEGGE

concernente il promovimento della meccanizzazione agraria

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati :

la legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 e l'ordinanza generale sull'agricoltura del 21 dicembre 1953 con le successive modificazioni ;

la legge federale concernente l'acquisto individuale di macchine agricole nelle regioni di montagna del 4 ottobre 1963 (qui abbreviata : *legge federale*) e il relativo decreto del Consiglio federale del 13 marzo 1964 (qui abbreviato : *decreto federale*) ;

visto il messaggio 28 settembre 1965 n. 1315 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Il Cantone promuove la meccanizzazione agraria, sussidiando l'acquisto di macchine e di attrezzature agricole in applicazione delle norme federali e della presente legge.

Scopo della legge

Art. 2.

¹ E' sussidiabile l'acquisto delle macchine e delle attrezzature stabilite dalle norme federali ; è inoltre sussidiato dal Cantone l'acquisto delle macchine e delle attrezzature elencate dal regolamento d'applicazione della presente legge e destinate all'impiego nelle zone di montagna, nelle zone miste o in quelle di pianura, come pure l'acquisto di macchine o di attrezzature agricole destinate a incrementare particolari settori dell'attività agricola.

Sussidiamento :
a) Condizioni generali

² La delimitazione delle zone è stabilita secondo il catasto federale della produzione agricola.

Art. 3.

b) **Percentuali e importi massimi; condizioni particolari e limiti di reddito**

¹ La misura dei sussidi è stabilita come segue:

- a) per le macchine e le attrezzature sussidiate dalla Confederazione, è corrisposto un sussidio pari a quello federale;
- b) nei casi e per le macchine e le attrezzature non sussidiate dalla Confederazione, è corrisposto un sussidio sino a un massimo del 30 % del prezzo effettivo;
- c) quando si tratti di sostenere o incrementare particolari settori dell'attività agricola, il sussidio può essere aumentato sino a un massimo del 50 %.

² Per le macchine e le attrezzature sussidiate dalla Confederazione, gli importi massimi sussidiabili sono stabiliti secondo le istruzioni della Divisione federale dell'agricoltura; per i casi e le macchine e le attrezzature sussidiate solo dal Cantone, gli importi massimi sono fissati dal regolamento di applicazione.

³ Il richiedente, la cui azienda agricola è situata parzialmente nella zona di montagna, può beneficiare del sussidio a condizione che la macchina o l'attrezzatura siano impiegate almeno nella misura del 50 % nella zona di montagna.

⁴ Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo capoverso il sussidio è concesso unicamente se il beneficiario abbia un reddito imponibile netto annuo non superiore a Fr. 20.000,—, ritenuto che si può prescindere da questo limite di reddito trattandosi particolarmente di associazioni o società cooperative aventi scopi agricoli o di enti pubblici in genere.

Art. 4.

c) **Ammontare**

L'ammontare del sussidio è stabilito caso per caso dal Consiglio di Stato, tenuto conto della particolare destinazione della macchina o dell'attrezzatura e del reddito del beneficiario.

Art. 5.

d) **Domande**

Le modalità concernenti le domande di sussidio sono fissate dal regolamento d'applicazione.

Art. 6.

Condizioni ed obblighi

¹ Il pagamento del sussidio soggiace alle condizioni e agli obblighi di cui all'art. 6 del decreto federale. In particolare, l'acquisto non può essere fatto prima dell'assegnazione definitiva del sussidio.

² Il Consiglio di Stato può vincolare il pagamento dei sussidi all'adempimento di altri obblighi e condizioni giudicati opportuni per il promovimento e la razionalizzazione della meccanizzazione agraria.

Art. 7.

Infrazioni:
a) **Penalità**

¹ Chiunque, in una domanda di sussidio, fornisce intenzionalmente o per negligenza indicazioni false o fallaci è punito in virtù dell'art. 2 della legge federale.

² Nei casi sussidiati solo dal Cantone, il contravventore è punito con una multa fino a Fr. 2.000,—.

³ Sono riservati l'obbligo di restituzione dei sussidi secondo l'art. 9 e l'azione penale.

Art. 8.

Il perseguimento penale è disciplinato secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni. **b) Perseguimento penale**

Art. 9.

¹ Per le macchine e le attrezzature sussidiate dalla Confederazione il beneficiario è tenuto a rifondere i sussidi nei casi stabiliti dalle norme dell'art. 6 del decreto federale. **Restituzione dei sussidi**

² Per le macchine e le attrezzature sussidiate solo dal Cantone il beneficiario è tenuto a rifondere il sussidio totalmente o parzialmente:

- a) quando, nella domanda di sussidio, abbia dato informazioni false o fallaci;
- b) quando non adempia agli obblighi e alle condizioni stabiliti dalla legge o fissati nella decisione che gli assegna il sussidio.

Art. 10.

I crediti necessari per l'azione di sussidiamento di cui alla presente legge sono iscritti annualmente nel bilancio preventivo dello Stato. **Crediti**

Art. 11.

Il Consiglio di Stato promulga il regolamento d'applicazione della legge e designa il Dipartimento competente. **Regolamento d'applicazione**

Art. 12.

¹ E' abrogato il decreto legislativo dell'11 luglio 1958 concernente il sussidiamento della meccanizzazione agraria. **Norme abrogative transitorie e finali**

² Gli acquisti di macchine e di attrezzature agricole per cui è stata rilasciata un'autorizzazione provvisoria dal Dipartimento competente nel corso dell'anno 1965 sono sussidiabili secondo le norme della presente legge.

³ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi: essa entra immediatamente in vigore.

x